



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviso.it – ordinefarmacistiv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201500231

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 8 del 12/02/2015

Vigilanza deontologica degli Ordini su comportamenti scorretti

Si ritiene opportuno, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute a quest'Ordine da fonti differenti, rammentare alcuni profili di fondamentale importanza:

La dispensazione dei medicinali senza ricetta è consentita solo in casi di necessità ed urgenza, come normato dal D.M. 31.03.2008 e, al di fuori di tali ipotesi, la normativa italiana prevede specifiche sanzioni per queste condotte nel momento in cui le stesse siano segnalate alle autorità competenti nei modi previsti dalla legge. L'articolo 148 del D. Lgs. 219/2006, infatti, prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso, l'autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia.

Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l'art. 108 del D. Lgs. 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.

In materia di stupefacenti, la Legge 79/2014, art.1, prevede una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dalla medesima per la dispensazione dei medicinali di cui alla Tabella dei Medicinali, sezioni A,B,C, D ed E. Sussiste, inoltre, una specifica competenza disciplinare degli Ordini professionali, atteso che l'art. 24 del Codice Deontologico del Farmacista vieta espressamente tali comportamenti.

Nella dispensazione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale è vietato anticipare medicinali soggetti a prescrizione medica, in attesa della ricetta. Inoltre, il bollino autoadesivo deve essere rimosso dalla confezione del medicinale e apposto sulla relativa prescrizione medica esclusivamente al momento della consegna dello stesso farmaco al paziente. Ogni comportamento difforme potrà essere passibile di sanzione disciplinare da parte del competente Ordine provinciale, ferma restando l'eventuale rilevanza penale del comportamento illecito.

Costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista (art. 5, comma 1, Codice Deontologico) che presta la propria attività al pubblico, indossare il camice bianco e il distintivo professionale. La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.

Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l'esercizio abusivo della professione (cfr. art. 3, comma 2, del Codice Deontologico); tale comportamento costituisce anche un

grave reato sanzionato dall'art. 348 del Codice Penale e, per il farmacista che consenta o agevoli l'abusivismo, l'art. 8 della legge 175/1992 prevede anche l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

Si sottolinea altresì che è vietato al farmacista porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o possano impedire il diritto di libera scelta della Farmacia da parte dei cittadini e, infine, che non è possibile ospitare in farmacia opuscoli pubblicitari di studi medici, e viceversa.

Per quel che riguarda la pratica professionale gratuita, richiesto parere, la Federazione degli Ordini, pur non ritenendola compatibile con il decoro e la dignità professionale, reputa che non possa negarsi la sua liceità sotto un profilo esclusivamente giuridico, specificando però che, qualora venga attuata, deve comunque mancare qualsiasi vincolo di subordinazione con il titolare della farmacia e qualsiasi altro elemento individuato come tipico del rapporto di lavoro dipendente.

In relazione a questo si fa presente che la formazione del professionista, al fine di un successivo inserimento/reinserimento lavorativo con contratti peculiari del farmacista, può essere svolta anche attraverso "tirocini" promossi dal Centro per l'impiego della Provincia di Treviso e normati dal DGRV n. 1324 del 23/07/2013, della durata di due-sei mesi e che comportano la corresponsione di un'indennità di 400 euro lordi mensili (vedi Informazione Professionale n. 1/2015).

* * *

Tutto ciò per evidenziare come condotte non conformi alla normativa e scorrette deontologicamente arrechino un grave pregiudizio all'immagine della professione e, a tal proposito, anche la Federazione ha ritenuto fondamentale richiamare l'attenzione degli Ordini sulla necessità di vigilare sullo scrupoloso rispetto delle norme che regolano l'esercizio della professione e delle disposizioni deontologiche, menzionando anche l'art. 8 della legge 175/1992 che riconosce agli Ordini la facoltà di promuovere ispezioni presso le sedi professionali dei propri iscritti, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alla professione.

Si ricorda che la Presidenza, il Consiglio Direttivo e gli Uffici sono sempre a disposizione per chiarimenti, indicazioni e consigli in merito a tutto ciò che riguarda l'espletamento della professione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE
Maria Cama